RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

# Art. 26

## Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979

Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attivita' lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, e' maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 ovvero di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo ai 30 novembre 1979. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi |
| Estremi | Legge 26 luglio 1984, n. 413 |
| Titolo | III — La posizione assicurativa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-26-ricostituzione-della-posizione-assicurativa-nell-assicurazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it